



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599

Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA DI

SINTESI N° 102

DETERMINAZIONE

INDICI-TASSI NEI

CONTRATTI DI

CONTI CORRENTI

La determinazione della tipologia di conteggio e di rilevazione degli indici e dei tassi è sicuramente un problema molto discusso e difficile da esplicitare, soprattutto per la totale assenza di trasparenza e di una normativa chiara e definita – per questo motivo si rimanda alla Consultazione della Banca D'Italia chiusa il 25/2/2019, ancora in attesa di pubblicazione alla data odierna (19/4/2019), relativa alla trasparenza, dove abbiamo presentato un copioso memorandum per suggerire una via di uscita, semplice, trasparente e chiara –

Cerchiamo quindi di fare il punto di questo annoso problema, in particolare relativo ai conti correnti.

Dal 2003 la normativa ha previsto la pubblicazione di alcuni indici per facilitare la scelta relativa alle condizioni applicate che risultano spesso, anzi quasi sempre, di difficile comprensione o sintesi.

La determinazione del tasso ai fini della verifica del superamento del TUS è da sempre, meglio dalla pubblicazione delle norme relative (L.180/96 ed art. 644 c.p.), argomento spinoso e controverso per i molteplici e diversi interessi, per la mancanza di trasparenza, per le normative mai chiare e semplici ed esaustive, ma soprattutto perché fin dall'inizio Banca Italia ha utilizzato un sistema empirico di rilevazione dei TEGM e tale da rendere l'argomento una delle principali basi di scontro giudiziale tra clienti ed istituti di credito.

Ma tralasciamo per questa sintesi le formule e le regole matematiche (già trattate in altre guide specifiche) concentrando l'attenzione sui contratti di credito rotativo, cioè gli affidamenti in conto corrente.

Molti sono i punti e di problemi che ne derivano, partiamo quindi dalla tipologia di contratto.

TIPOLOGIA CONTRATTO DI OCNTO CORRENTE

Divideremmo in due macrocategorie:

- 1. Contratti di servizio*
- 2. Contratti di credito*

In relazione al primo, CONTRATTI DI SERVIZIO, va detto che la gestione è su basi attive quindi l'identificazione del tasso di riferimento da mettere in relazione al TUS dovrebbe rivestire un carattere marginale.

Infatti possiamo asserire senza ombra di dubbio che tale contratto non prevede mai la possibilità di usufruire di un fido e quindi di credito, però in certi casi, che possiamo definire tecnici, si può generare un saldo negativo, ad esempio: un assegno che torna insoluto, un giroconto da conto tecnico di anticipo fatture insolute, etc

Questa tipologia di contratto prevede quindi l'esposizione di interessi sia attivi che passivi, con medesima temporaneità di addebito/accredito, ma l'applicazione di fatto di quelli passivi sarà limitata ai citati casi tecnici e per breve durata. Il TUS di riferimento è denominato "scoperti senza affidamento", che, come si può vedere sotto, prevedono tassi molto elevati.

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96

E TASSI SOGLIA VALIDI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2019

CATEGORIA DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI su base annua	TASSI SOGLIA su base annua
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	10,78	17,4750
	oltre 5.000	8,47	14,5875
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	15,69	23,6125
	oltre 1.500	15,56	23,4500
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	fino a 50.000	7,12	12,9000
	da 50.000 a 200.000	5,05	10,3125
	oltre 200.000	3,11	7,8875

Però anche se limitato a casi specifici la valorizzazione è molto difficile e complessa principalmente per questi motivi:

Non sono state stabilite chiaramente e esaustivamente le regole relative ai costi applicabili, la nostra proposta si ritrova nella Consultazione Banca Italia chiusa il 25/2/2019 relativa alla trasparenza, ove si suggerivano i seguenti passaggi:

B.I./MEF/CICR definiscono i costi massimi applicabili per ogni tipologia di operazione + la banca pubblica nei fogli informativi per le stesse tipologie di operazioni il minimo e massimo applicabile ed il riferimento di cui sopra + evidente che il cliente è messo in condizione di verificare il suo posizionamento rispetto al massimo applicabile ed all'interno del range della stessa banca –

In questo modo si potrebbero escludere tutti i costi salvo quelli direttamente imputabili al credito senza affidamento per la determinazione del tasso di riferimento, ISC etc

Per il secondo, CONTRATTI DI CREDITO, tale valore risulta determinante ai fini della scelta dell'operatore con cui definire il contratto. Anche in questo abbiamo suggerito nella stessa Consultazione di eliminare i costi salvo quelli meramente essenziali di gestione, aumentando, se necessario il tasso, in modo da rendere veramente trasparente l'operato.

Ad oggi le problematiche sono date da diversi fattori, fra i quali:

- Le banche tendono a non tenere distinti i contratti di servizio da quelli di credito (conti tecnici) creando un mix impossibile da definire e valorizzare*
- I costi sono ripetuti enne volte senza una logica precisa e stabilita*
- Vengono addebitati costi o viceversa girocontati impropriamente sul conto ordinario di servizio senza una logica operativa*
- Vengono mischiati costi di gestione diversi e riferentesi a tipologie diverse di rapporto che rendono impossibile una esatta ricostruzione ed imputazione*

Come facilmente capibile diventa di fatto impossibile ricostruire esattamente il tasso di riferimento pattizio, piuttosto si dovrà verificare l'effettiva applicazione degli addebiti degli oneri fatta dalla banca e quindi soltanto nei dati di fatto reale verificare il costo totale effettivo e l'eventuale superamento del TUS.

Esplicitando meglio:

- Considerato il tasso e la sua applicazione periodica*
- Quali oneri e per quante volte dovranno essere considerati?*
- La base di verifica è trimestrale quindi ovviamente il tutto andrà sempre e comunque riportato a base annua, prevedendo una ipotesi di quadruplicare gli addebiti inseriti – per avere omogeneità di conteggio rispetto al TEGM rilevato da B.I.*

Ma se il contratto riporta pagine di possibili costi, magari mischiati con quelli dei servizi od altri prodotti di credito ma di tipologie diverse, quali e come dovranno essere considerati?

Possiamo asserire senza ombra di dubbio, dopo le innumerevoli verifiche fatte, che soltanto la verifica sulla rendicontazione a consuntivo permette una valorizzazione “approssimativamente” certa. (Nota 1)

In conclusione:

- *La rilevazione del tasso di riferimento pattizio relativamente ai conti correnti è una pia illusione che lascia il tempo che trova*
- *Considerato che quello che poi conta veramente è quanto la banca trimestralmente addebita e riporta nei rendiconti l'unica rilevazione che abbia un senso è quella fatta trimestre per trimestre*
- *Tale conclusione è anche avvalorata dal fatto che tale contratto in base al regime di jus variandi dovrò comunque e sempre essere verificato trimestre x trimestre.*

NOTE

Nota 1 – diciamo approssimativamente date le numerose versioni e variabili verificate nel tempo anche con notevoli variazioni di interpretazioni giuridiche. L'unico mezzo certo sarebbe la rilevazione del TIR (TASSO INTERNO DI RIFERIMENTO/TASSO INTERESSE REALE), ma questa ipotesi, unica, secondo noi possibile dalla normativa in corso e che sanerebbe ogni contenzioso, non è stata ancora stata presa in considerazione da BI e dagli organi preposti.